

“INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI INSERITI NEL PROGRAMMA GOL – SECONDA EDIZIONE”.

SOMMARIO

PREMESSA.....	7
ARTICOLO 1 OGGETTO E BENEFICIARI.....	7
ARTICOLO 2 DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO.....	7
ARTICOLO 3 REQUISITI.....	7
ARTICOLO 4 RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI.....	8
ARTICOLO 5 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO.....	9
ARTICOLO 6 IMPORTO DEL CONTRIBUTO.....	9
ARTICOLO 7 CUMULO.....	10
ARTICOLO 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
ARTICOLO 9 ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	10
ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	11
ARTICOLO 11 CONTROLLI.....	11
ARTICOLO 12 RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	11
ARTICOLO 13 SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE INCENTIVATO.....	12
ARTICOLO 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	12
ARTICOLO 15 SANZIONI.....	13
ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI.....	13

“INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI INSERITI NEL PROGRAMMA GOL – SECONDA EDIZIONE”.

PREMESSA

La Regione, al fine di garantire un'azione di sostegno all'occupazione, concede un contributo alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta, che intendano stipulare e / o trasformare nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i lavoratori inseriti nel Programma “GOL”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

ARTICOLO 1 OGGETTO E BENEFICIARI

1. Il contributo di cui al presente Avviso è volto a incentivare le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 30 novembre 2025.
2. Possono beneficiare del contributo le PMI, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA SUGLI AIUTI DI STATO

1. Il contributo, è concesso, previa verifica del plafond disponibile del richiedente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2831/2023.
2. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023. Per aiuto in regime “*de minimis*” si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2831/2023, non abbia ottenuto, negli ultimi tre anni, aiuti soggetti alla stessa regola “*de minimis*” (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti (300.000 euro).
3. Il contributo è, altresì, concesso, previa verifica del plafond disponibile del richiedente, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/9, in data 24 dicembre 2013. Si segnala, altresì, che il massimale previsto dal regolamento (UE) 1408/2013, alla luce delle ultime modificazioni, ammonta a euro 25.000,00
4. Infine, il contributo è concesso previa verifica del plafond disponibile del richiedente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. L 190/50, in data 28 giugno 2014. Si segnala, altresì, che il massimale previsto dal regolamento 717/2014, alla luce delle ultime modificazioni, ammonta a euro 40.000,00

ARTICOLO 3 REQUISITI

1. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:
 - a) essere regolarmente iscritto, qualora tenuto, presso il Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ovvero nel relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge;
 - b) possedere una sede legale e/o operativa sul territorio regionale;

- c) non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi o ente creditizio o istituto finanziario;
- d) presentare una situazione di regolarità contributiva, intesa come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- e) essere in regola, qualora tenuto, con la disciplina sul collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- f) se società o ditta individuale, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- g) rientrare nei parametri dimensionali delle PMI, così come definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) non essere destinatario, se ente o società, di provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 300/2000);
- i) non essere sottoposto alle misure interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- j) dichiarare sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 dei regolamenti. (UE) 2831/2023, 717/2014 e 1408/2013, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- k) dichiarare su eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni intervenute nel triennio di riferimento previsto dal regolamento europeo applicato.

ARTICOLO 4 RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI

1. Il rapporto di lavoro per il quale il beneficiario richiede l'incentivo deve:
 - a) essere riferito a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - b) essere riferito a un contratto di lavoro a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, ovvero a tempo parziale con un numero di ore almeno pari al 50% di quelle stabilite dal CCNL di riferimento;
 - c) essere instaurato nel periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 30 novembre 2025.
2. L'assunzione o la trasformazione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori subordinati che:
 - a) siano stati inseriti nel Programma GOL da almeno tre mesi e abbiano contestualmente concluso almeno una delle politiche attive presenti nel patto di servizio stipulato con il competente centro per l'impiego;
 - b) prestino la propria attività lavorativa presso la sede legale e/o operativa del beneficiario ubicata sul territorio regionale.
3. Qualora il beneficiario fosse interessato a usufruire dell'incentivo, ma non avesse già autonomamente individuato il lavoratore da assumere, è possibile effettuare la richiesta di personale agli uffici dei centri per l'impiego i quali forniranno, qualora disponibili, un elenco di nominativi relativi al profilo ricercato. Tale richiesta deve essere trasmessa compilando l'apposito modulo reperibile all'indirizzo <https://lavoro.regione.vda.it/impresa/servizi/ricerca-dipersonale>, avendo cura di inserire nel campo "Profili professionali e numero di posti di lavoro offerti", oltre alla mansione, la dicitura "Lavoratore GOL".

4. Non possono essere oggetto di contributo i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”) nonché i contratti di somministrazione di lavoro.

5. Sono, altresì, esclusi dall’incentivo i contratti stipulati con i lavoratori che abbiano già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti alla data di approvazione delle presenti disposizioni. In ogni caso, le P.M.I. che, alla stessa data, presentino nei propri organici lavoratori subordinati intermittenti, possono beneficiare del contributo previa risoluzione del contratto in essere e nuova assunzione in una delle forme incentivate qualora il lavoratore, al momento della stipula del contratto intermittente, presentasse i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Non possono, inoltre, essere incentivati contratti di lavoro stipulati con lavoratori che, seppure presentino i requisiti di cui al comma 2) del presente articolo, abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con i membri della compagine societaria.

ARTICOLO 5 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a:

- a) mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 24 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione;
- b) retribuire regolarmente il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo e fornire all’Amministrazione, in caso di controllo, ogni documento utile e necessario.

ARTICOLO 6 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nella misura massima di euro 10.000,00 per ogni nuova assunzione a tempo pieno e indeterminato. Lo stesso importo è riconosciuto in caso di trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

2. Alle aziende che procedono all’assunzione o alla trasformazione di un lavoratore iscritto al “Programma GOL” che risulti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi viene riconosciuta una premialità pari a euro 1.000,00.

3. Laddove la trasformazione riguardasse un lavoratore per il quale era già stato concesso il contributo ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera b), della DGR 1138 del 9 ottobre 2023 (sia a tempo pieno che parziale) è possibile presentare la domanda a valere sul presente avviso solo se il lavoratore incentivato, al momento della prima assunzione, presentava i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2 lettera a). In questa ipotesi l’importo riconosciuto non potrà comunque eccedere i 10.000,00 euro complessivi.

4. Qualora il contratto incentivato sia a tempo parziale, pari ad almeno il 50% dell’orario previsto dal CCNL applicato, il contributo è ridotto in misura proporzionale, così come la premialità di cui al comma 2.

5. Il contributo è concesso per un importo non superiore a euro 30.000,00 per ogni singolo beneficiario e comunque in misura non superiore a euro 10.000,00 per ogni singolo lavoratore (ad esclusione della premialità di cui al comma 2 del presente articolo).

6. Qualora, nel periodo incentivato e in caso di assunzione a tempo parziale, si verificano variazioni in aumento dell’orario di lavoro previsto dal contratto individuale, l’importo del contributo concesso rimane invariato. In caso di variazioni in diminuzione, l’importo concesso viene parzialmente revocato secondo quanto stabilito all’articolo 13.

ARTICOLO 7 CUMULO

1. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “de minimis” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti dagli stessi.
2. Il contributo non può essere cumulato con altre misure nazionali o regionali a sostegno dell'occupazione, ivi comprese quelle previste dal DL 7 maggio 2024 n. 60 e successiva conversione.

ARTICOLO 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande devono essere presentate sulla piattaforma “Covid-19. Misure di sostegno Regionali” a partire dal 21 ottobre 2024.
2. La procedura di presentazione delle istanze prevede:
 - a) l'accreditamento all'applicativo dedicato esclusivamente con SPID (Sistema pubblico di identità digitale), con CIE (Carta d'identità elettronica) oppure con CNS (Carta nazionale dei servizi);
 - b) la compilazione della domanda in ogni sua parte, completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro;
 - c) l'invio della domanda digitale completa della marca da bollo assolta esclusivamente per via telematica, se dovuta, ai sensi delle vigenti normative in materia.I richiedenti possono presentare la domanda anche avvalendosi di un soggetto munito di apposita delega.
3. Le domande inviate sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione e, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, si considera la data di invio telematico delle stesse. La domanda si intende presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.
4. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 9 ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Struttura responsabile del procedimento è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, nella persona del Funzionario con particolare posizione.
2. La Struttura competente procede all'istruttoria provvedendo:
 - a) ad acquisire le domande pervenute dalla piattaforma dedicata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, conservandole anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
 - b) a verificare la regolarità e la completezza formale delle medesime e la corrispondenza dei dati dichiarati con le Comunicazioni Obbligatorie e le informazioni che risultano sul SIL-VDA (Sistema Informativo Lavoro Valle d'Aosta);
 - c) a verificare che il lavoratore incentivato sia inserito nel programma “GOL”;
 - d) a verificare la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.
3. La Struttura competente può richiedere ai beneficiari ogni documento o elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati dichiarati nella domanda.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione dell'incentivo o con il rigetto.
5. La concessione del contributo è prevista entro il 7 dicembre di ogni annualità e al medesimo si applicano le ritenute a norma di legge.

6. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul sito regionale ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il diritto all'erogazione dell'incentivo economico concesso matura dopo 24 mesi dall'assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato previo rispetto degli obblighi assunti che il beneficiario deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo incentivato a mezzo PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.
2. Al fine dell'erogazione anticipata del contributo, il beneficiario deve inoltrare, a mezzo PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, apposita richiesta entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo. A tale richiesta deve essere allegata una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo o di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente a emettere questo tipo di garanzie secondo il modello messo a disposizione sul sito <https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid-19-peroperatori-> economici, con scadenza a 30 mesi dalla data di assunzione o trasformazione e a copertura di un importo pari al 100% dell'ammontare del contributo concesso maggiorato degli interessi legali.
3. L'incentivo economico è erogato in un'unica soluzione.
4. L'erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC.
5. Gli importi erogati possono essere oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione regionale nel caso in cui il contributo sia parzialmente o totalmente revocato.
6. Qualora l'inosservanza a uno degli obblighi e/o condizioni previsti dalla presente disciplina venga accertata in fasi successive all'erogazione si procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate e non dovute.

ARTICOLO 11 CONTROLLI

1. La Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato invitando i beneficiari a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 8% sulla base del numero delle domande ammesse, mediante sorteggio dall'elenco delle domande presentate, e in tutti i casi di ragionevole dubbio.
5. Sono redatti appositi verbali istruttori circa le modalità e i risultati dell'attività di controllo.

ARTICOLO 12 RINUNCIA AL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo in qualsiasi momento e comunque non oltre 6 mesi dalla liquidazione in caso di erogazione anticipata del contributo. Qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento revoca il contributo, ancorché non erogato.
2. In caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data indicata nel provvedimento.

ARTICOLO 13 SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE INCENTIVATO

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro incentivato per dimissioni, morte, pensionamento, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa nei 24 mesi successivi all'assunzione o trasformazione, l'importo del contributo viene mantenuto per intero, qualora il datore di lavoro proceda alla sostituzione del dipendente entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato.

Qualora anche il rapporto di lavoro stipulato in sostituzione di quello originariamente incentivato dovesse cessare per i motivi di cui sopra, è possibile procedere a una seconda sostituzione entro 120 giorni dalla data di cessazione e comunque entro la fine del periodo incentivato.

I lavoratori assunti in sostituzione devono essere stati inseriti, a loro volta, ai fini della conservazione del contributo, nel programma "GOL" secondo i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2.

2. I dipendenti assunti in sostituzione, seppure presentino i requisiti di cui al comma 2) dell'articolo 4, non devono avere un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con i membri della compagine societaria.

ARTICOLO 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Sono motivi di revoca parziale del contributo:

a) la mancata sostituzione del lavoratore dimissionario o deceduto nei termini di cui all'art. 13, comma 1. In questa ipotesi il contributo verrà riproporzionato sulla base del periodo effettivo di lavoro svolto dal dipendente;

b) la fruizione di ammortizzatori sociali, nel periodo previsto all'articolo 1, per i lavoratori oggetto di contributo e per quelli di pari qualifica e identiche mansioni. L'importo della revoca parziale è determinato sulla base delle giornate in cui l'impresa ha usufruito degli ammortizzatori sociali.

c) la riduzione dell'orario di lavoro. In tale ipotesi il contributo è riproporzionato in base alla percentuale di orario effettivamente svolto. In caso di riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del 50% rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, il contributo è revocato a decorrere dalla data di riduzione dell'orario. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare a mezzo PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it ogni variazione di cui sopra, compresa la sostituzione del lavoratore, entro 30 giorni dall'evento, pena la revoca totale del contributo.

d) l'utilizzo di congedi da parte del lavoratore incentivato quali maternità, legge 104 o la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita.

2. Sono motivi di revoca totale del contributo:

a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori incentivati con contratto a tempo indeterminato effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione o trasformazione del contratto di lavoro;

b) la mancata sostituzione del dipendente assunto a tempo indeterminato a seguito di morte, pensionamento, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa entro i termini di cui all'articolo 13, comma 1;

c) l'inottemperanza alla richiesta dell'amministrazione di fornire i documenti utili in caso di controllo;

d) la perdita dei requisiti di ammissibilità;

e) il mancato inoltro nei termini di cui all'art. 10, comma 1, dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al mantenimento degli impegni assunti con l'adesione al presente avviso.

3. È in ogni caso disposta la revoca totale del contributo in tutti i casi in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, comunque denominati. In tali casi, il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del relativo

provvedimento, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data indicata nel provvedimento.

ARTICOLO 15 SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre:

a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;

b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322- ter del codice penale (confisca);

c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316 ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 - è individuata nel Piano di politiche del lavoro.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo.

3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

4. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.

5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo.